

## **I 722B - LOGISTICA INTERNAZIONALE-VILLANOVA/RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE**

Provvedimento n. 23641

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 giugno 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il proprio provvedimento n. 22521 del 15 giugno 2011, adottato a conclusione del procedimento istruttorio I722 – *Logistica Internazionale*, con cui è stato deliberato: i) che l'Associazione Fedespediti - Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali e le società Agility Logistics S.r.l., Albini & Pitigliani S.p.A., Alpi Padana S.r.l., Armando Vidale S.p.A. Trasporti Internazionali in Liquidazione, Brigl S.p.A., Cargo Nord S.r.l., DHL Express S.r.l., DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A., Francesco Parisi Casa di Spedizioni S.p.A., Gefco Italia S.p.A., Geodis Wilson Italia S.p.A., I-DIKA - S.p.A., Italmondo – Trasporti Internazionali S.p.A., Italsempione – Spedizioni Internazionali S.p.A., ITK Zardini S.r.l., ITX Cargo S.r.l., Rhenus Logistics S.p.A., Saima Avandero S.p.A., Schenker Italiana S.p.A., S.I.T.T.A.M. – Spedizioni Internazionali Trasporti Terrestri Aerei Marittimi S.r.l., Spedipra S.r.l. e Villanova S.p.A. avevano posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, avente per oggetto l'incremento concertato del prezzo delle spedizioni internazionali di merci su strada da e per l'Italia; ii) che in ragione della gravità dei comportamenti tenuti alle Parti della procedura istruttoria doveva essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria complessivamente pari a 76.483.668 milioni di euro;

VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 3033/2012, con cui è stato accolto in parte il ricorso proposto dalla società Villanova S.p.A. avverso il suddetto provvedimento, con annullamento del punto e) della decisione relativo all'entità della sanzione irrogata a tale società, pari a 159.973euro;

CONSIDERATO in particolare che il TAR Lazio, con la citata sentenza n. 3033/2012, ha ritenuto che il provvedimento n. 22521 del 15 giugno 2011, pur essendo esente da censure con riguardo all'accertamento della violazione commessa, sia viziato nella parte relativa al trattamento sanzionatorio irrogato alla società Villanova S.p.A., in quanto l'Autorità non avrebbe debitamente apprezzato, tra le circostanze attenuanti, *"(anche) la particolare posizione rivestita dalla ricorrente nel mercato, peraltro dalla stessa AGCM espressamente considerata"* che *"svolge la sua attività per la massima parte nei confronti di un unico grande gruppo industriale dotato di notevole potere di mercato"* e che quindi l'Autorità debba *"provvedere alla rinnovata commisurazione della misura afflittiva irrogata, depurando il relativo importo in misura corrispondente all'applicazione... anche dell'ulteriore elemento di attenuata gravità della violazione rappresentato dalla diminuita attitudine offensiva della condotta imputabile a Villanova in ragione della peculiare collocazione di quest'ultima nel mercato"*;

CONSIDERATO pertanto che il TAR ha annullato il provvedimento *in parte qua*, ferma restando la riedizione della potestà sanzionatoria;

RITENUTO, per quanto precede, in ottemperanza alla sentenza del TAR, di dover esercitare il potere sanzionatorio e, pertanto, rideterminare la sanzione nei confronti di Villanova S.p.A. per la violazione accertata con il provvedimento n. 22521 del 15 giugno 2011;

RITENUTO che l'esercizio del potere sanzionatorio non costituisce acquiescenza rispetto alle determinazioni assunte dal TAR, restando quindi impregiudicata ogni azione giudiziaria in corso e da svolgersi nel secondo grado di giudizio di fronte al Consiglio di Stato;

RITENUTO che la nuova determinazione della sanzione da irrogare alla società Villanova S.p.A. debba avvenire in contraddittorio con la Parte;

### **DELIBERA**

a) l'avvio del procedimento nei confronti della società Villanova S.p.A.;

b) la fissazione del termine di venti giorni, decorrente dalla data di notifica del presente provvedimento, per l'invio, da parte dei rappresentanti legali delle parti, di memorie scritte alla Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità;

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Claudia Caruso;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza dai legali rappresentanti delle parti o da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 luglio 2012.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*